



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-760/23 [Shanov]ⁱ

**«EVN Bulgaria Toplofikatsia» EAD
contro
OZ**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Plovdiv)

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 23 ottobre 2025

«Rinvio pregiudiziale – Energia – Promozione dell’efficienza energetica – Direttiva 2012/27/UE – Articolo 9, paragrafo 3 – Conteggio trasparente e preciso del consumo di energia termica delle parti comuni – Non considerazione della quantità effettiva di calore fornita per ciascun alloggio – Algoritmo per la ripartizione dei costi relativi al consumo di energia termica negli immobili in regime di condominio»

1. *Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Questioni sollevate senza precisazioni sufficienti sul contesto fattuale e normativo nonché sui motivi che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Mancanza di collegamento tra la controversia di cui al procedimento principale e le disposizioni di diritto dell’Unione oggetto delle questioni pregiudiziali – Irricevibilità manifesta*

(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)

(v. punti 39-44)

2. *Energia – Promozione dell’efficienza energetica – Direttiva 2012/27 – Misurazioni – Obbligo degli Stati membri di prevedere l’installazione negli edifici di contatori individuali del consumo di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda – Normativa nazionale che obbliga ciascun proprietario di un appartamento all’interno di un immobile in regime di condominio a pagare costi relativi al consumo di energia termica emessa dall’impianto interno dell’immobile in proporzione al volume riscaldato del suo appartamento – Ammissibilità – Presupposto – Calcolo dei costi basato su regole e parametri che garantiscono la trasparenza e la precisione del conteggio del consumo individuale*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/27, considerando 20 e artt. 1, 9, §§ 1 e 3, e 10, § 1)

(v. punti 50-65 e dispositivo)

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

V. il testo della decisione.